

Consiglio Interregionale Piemonte - Valle d'Aosta

Via Massena, 71 10128 Torino (TO) - Tel. 011.500056 - Fax 011.5097119 - e-mail: piemonte-valledaosta@italianostra.org

Ai Consiglieri della Regione Piemonte

All'Assessore alle Politiche Territoriali

Al Direttore

Pianificazione e gestione urbanistica

Osservazioni al ddl 571.

Ad integrazione e miglior precisazione di quanto già esplicitato in ambito di audizione presso la seconda commissione in data 15/10/08 si avanzano le seguenti osservazioni:

Il disegno di legge regionale n. 571 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al d.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio" pare semplicemente applicativo di disposti superiori. Di fatto comunque sembra dettato da un carattere di "urgenza" sia per come presentato, sia per gli stessi contenuti esplicitati, di fatto "difensivo" di procedure già da tempo perseguite (la sub-delega ai comuni) e rispetto a cui si considera grave possa ricorrere una se pur temporanea interruzione, anche se a favore di una messa a punto di un ddl. più approfondito ed articolato.

Resta del fatto che il Decreto Legislativo n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" a cui il presente ddl si riferisce è del 24 febbraio 2004, con le successive modifiche apportate alla legge, di cui l'ultima del 2008.

In riferimento proprio a tale articolato di legge e al conseguente decreto, si muovono le seguenti osservazioni.

Art. 2 (Commissione regionale)

Nella relazione di presentazione ricorre l'auspicio di una necessità di convocazione saltuaria della "Commissione Regionale", con una previsione di *un numero limitato di riunioni*, cosa peraltro di fatto implicita dal prevederla priva di onere il funzionamento, con apporto gratuito anche dei componenti esterni alla pubblica amministrazione.

Pare invece che lo spirito e il contenuto della legge di riferimento veda il ruolo importante e sostanziale della Commissione, in specifico per quanto attiene alla tutela dei valori paesaggistici. Infatti l'elenco dei casi considerati di competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all' **Art. 3**, non è certo esaustivo delle competenze che la stessa legge di riferimento sembra definire in capo alla Regione. Infatti i casi contemplati vengono di fatto definiti su un parametro di "quantità" piuttosto che sulla qualità in base agli effettivi impatti che il nuovo costruito può avere rispetto alla skyline del paesaggio o per l'impatto relativamente al costruito storico.

Si chiede quindi di articolare tale elenco in maniera che sia veramente rivolto a tutte le componenti che dovrebbero richiedere l'autorizzazione paesaggistica da parte della Regione, come previsto dalla legge a tutela dei valori paesaggistici e su cui - in base a quanto all'art. 138 del citato D.L. - va proposta la dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Sempre per quanto all'art. 2, pare accettabile il comma 3 per cui *“le associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale”* sono rappresentate nella istituenda Commissione regionale.

Sembra la conferma del riconoscimento della funzione (più volte richiamata da ItaliaNostra) che il volontariato organizzato svolge nell'esercitare una sorveglianza motivata e propositiva sul patrimonio culturale nel suo complesso, coadiuvando gli organi deputati alla tutela, dando, nel contempo, espressione ad ulteriori istanze che possono emergere per la salvaguardia di un interesse pubblico in merito alla protezione o all'utilizzo dei beni o alla loro miglior fruizione e affermando un **generale diritto dei cittadini all'informazione** sulle questioni inerenti la gestione del patrimonio culturale di proprietà pubblica e privato di qualità.

Secondo tale principio si ritiene di precisare all'art. 2, c.3, la **richiesta che sia data rappresentanza** ad *“associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, che senza fini di lucro, operano da anni, con provata credibilità e serietà, nel campo della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale”*.

Relativamente alla presenza delle **fondazioni** all'interno di detta Commissione si rileva come queste abbiano una diversa ragione sociale ed operino in ambiti e con strumenti non riferibili agli scopi della legge. E quindi non si considera corretto che ne venga prevista la rappresentanza.

E ancora, **occorre che venga garantita la trasparenza** nell'individuazione dei facenti parte la Commissione in base ad elenchi pubblicizzati e ad una specificazione dei criteri di valutazione dei requisiti di professionalità ed esperienza.

Stesso principio, in base ad una regolamentazione che deve essere espressa dalla Regione, valga anche per la “Commissione locale per il paesaggio” che, in maniera molto generica viene delineata nell'art. 4, consegnandone la modalità di composizione - peraltro limitabile a soli 3 membri - e di funzionamento ai Comuni, anche singoli.

Si considera invece come la legge di riferimento riporti in capo alla Regione la regolamentazione di codeste Commissioni locali, che dovrebbero intervenire nell'esercizio di comuni associati e che dovrebbero garantire per numero e per competenza la corretta espletazione delle autorizzazioni, con il supporto di funzionari regionali, (a differenza di quanto esplicitato all'art. 5) e quindi riconoscendo il ruolo della Regione stessa, a garanzia della corretta applicazione delle norme. Blando e poco probabile come effettiva possibilità di cogente verifica e relativa applicazione pare quanto previsto all'art.6 ove ricorre che *“La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione della sub delega (n.d.r. come ?) e, in caso di ripetute violazioni nel rilascio della autorizzazioni può proporre al Consiglio regionale di revocare la subdelega”*.

Preoccupa inoltre quanto si legge nella Relazione di accompagnamento al ddl, laddove pare di cogliere l'idea che le attuali Commissioni edilizie possano anche non esistere più, in quanto finora *“costrette”* a restare in qualche modo in vita *“solo per poter esercitare la subdelega in materia paesaggistica”*.

E, d'altro canto, si accoglie nell'articolato di legge il concetto secondo il quale c'è *“differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”* (art. 146, c. 6 - d.lgs. 42/2004 e s.m.i.) che si ritiene di

interpretare come separazione di ruoli tra la Commissione locale per il paesaggio e la Commissione edilizia, in vista di una possibile soppressione di quest'ultima, come già avanzato da alcuni Comuni.

Se è pur vero che le Commissioni Edilizie risentono di alcune ambiguità (è il caso, fortunatamente non generalizzato né generalizzabile, di un istituto che, talvolta, piuttosto di rappresentare organo consultivo per l'Amministrazione comunale, è organo "supplente" dell'Ufficio Tecnico comunale nell'applicazione delle norme tecnico-amministrative, se non addirittura "terreno di conquista" per professionisti locali ...), tuttavia tali aspetti deteriori (che possono/devono sicuramente essere rivisitati) non devono disperdere il ruolo di merito, da riconfermare alla Commissione Edilizia, negli ambiti non oggetto di tutela "di legge".

Ciò pone in evidenza il tema del controllo delle trasformazioni del territorio ovvero

- laddove ambienti da tutelare sarebbero apprezzabilmente considerati, riconosciuti e rivitalizzati tramite l'operato della Commissione per il paesaggio,
- altre parti del territorio sarebbero oggetto di semplice, acritica verifica normativa in attuazione dei Piano Regolatori, quali ambiti privi di qualità e dignità di "paesaggio urbano".

Nel momento in cui si sviscerano ambiti storico-culturali in presenza di una diffusa iniziativa immobiliare di pesante impatto sulle prospettive urbane oppure che rende anonima, globalizzata e banale, l'immagine dell'edificato e mentre aumenta la sensibilità culturale alle mutazioni della città, si deve pretendere la difesa dall'inquinamento visivo e la tutela dei valori ambientali appartenenti ad un **generale diritto dei cittadini al paesaggio previsto dall'articolo 9 della Costituzione**.

- Pertanto occorrerebbe non mettere a rischio la struttura esistente di controllo delle trasformazioni urbane e disporre in aggiunta all'Art. 4, il seguente comma:

I progetti non previsti nelle competenze della Commissione locale per il paesaggio permangono in capo alla Commissione edilizia che conserva il ruolo di organo consultivo dell'Amministrazione comunale e valuta nel merito della qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al corretto inserimento nel contesto urbano.

Per quanto ancora all'art.7 (Abrogazioni) non si comprende come l'attuale ruolo della 91 bis configga con il ruolo della Regione e delle Commissioni del paesaggio. La possibilità data dal citato articolo della vigente L.R. di "proposta di vincoli e forme diverse di tutela ..." potrebbe essere considerata "ad adiuvandum" dell'attività propria della Commissione Regionale del paesaggio.

Tali osservazioni come apporto collaborativo nel comune interesse di un'efficace tutela, in rispetto alle vigenti leggi.

Torino, li 20 ottobre 2008

Italia Nostra
Consiglio Interregionale
Piemonte Valle d'Aosta

Il presidente
architetto Maria Teresa Roli